

Rilevato che:

X : ricorre per la cassazione della sentenza n. 580/2019 della Corte d'Appello di Bari, articolando due motivi, illustrate con memoria.

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla intimata

Y concedeva in locazione all'odierna ricorrente parte dell'immobile di sua proprietà sito in Bari verbalmente e per uso transitorio vacanza, per euro 300,00 mensili.

Al fine di usufruire dei benefici di cui all'art. 3, comma 8 e 9 del dlgs. 23/2011, X denunciava alla agenzia delle entrate l'illegittimità del contratto di locazione, regolarizzava, pertanto, detto contratto sostituendo il canone versato in nero con quello determinato per legge pari ad euro 77,47 mensili.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art 3 del dlgs. n. 23/11 e dell'intervenuto intervento normativo ex art. 5, comma 1 ter della l. n. 80/2014, Y otteneva dal Tribunale di Bari la dichiarazione di nullità del contratto in oggetto e la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile e al pagamento di euro 77,47 mensili a titolo di indennità di occupazione dal 4 maggio 2012 al 31 dicembre 2015, oltre al pagamento delle spese di lite.

X proponeva appello avverso detta pronuncia lamentando che il Tribunale avesse ritenuto regolare la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, dichiarando, data l'assenza, la sua contumacia.

La tesi dell'appellante era che la locatrice o chi per essa avessero eliminato l'affissione dell'avviso ex art. 140, comma

2, c.p.c. e che essendovi una sola cassetta postale, nella villetta bifamiliare che condivideva con la locatrice, lontano dall'ingresso comune e vicina all'ingresso esclusivo della parte di villa utilizzata dal nipote della locatrice, quand'anche l'ufficiale giudiziario avesse rispettato alla lettera i dettami dell'art. 140 c.p.c., le circostanze di fatto dedotte avrebbero determinato l'assoluta incertezza relativamente alla conoscenza del processo.

La Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, riteneva che la notifica doveva ritenersi regolare, che dalla relata di notifica contenuta nell'avviso di ricevimento emergeva che, per mancanza temporanea del destinatario, l'avviso di ricevimento risultava immesso nella cassetta in corrispondenza dello stabile in indirizzo e, in applicazione dell'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, in forza del disposto dell'art. 1 della l. n. 890 del 1982, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato. Concludeva che l'appellante avrebbe dovuto proporre querela di falso, stante che la relata di notifica eseguita dall'agente postale fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della immissione dell'atto da notificare nella cassetta postale.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Art. 360 cpc, n. 4: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,

violazione di legge (360, n. 3) con riferimento alla norma applicata, vizio di motivazione", per avere la Corte d'Appello errato nel ritenere la notifica avvenuta a mezzo posta e nell'applicare, di conseguenza la l. 890/1982.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: "Violazione di legge (art. 360, n. 3 cpc): errata applicazione dell'art. 140 cpc, anche con riferimento all'art. 111 Cost. - profili di illegittimità costituzionale", per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'art. 140 c.p.c. fosse applicabile a situazioni di convivenza/coabitazione con la controparte o aventi causa diretti.

3. Va preliminarmente rilevato che la notifica del ricorso non è andata a buon fine e che non è stato tempestivamente ripreso il processo notificatorio.

Risulta, infatti, l'avviso di mancata consegna, in quanto il messaggio è stato rifiutato dal sistema perché la casella di posta è inibita alla ricezione per fatto imputabile al titolare dell'indirizzo PEC (regolamento DM 44/2011). Deve, pertanto, trovare applicazione il seguente principio di diritto: «in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (da ultimo Cass. 21/08/2020, n. 17577).

Non trova applicazione in caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato, non perfezionatasi come in questo caso per malfunzionamento della casella PEC del destinatario,

la possibilità di depositare l'atto da notificare in cancelleria, cioè la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ult. parte, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria («Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario»), atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) (Cass. 18/11/2019, n. 29851).

4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

5. Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio, non avendovi la parte intimata svolto attività defensionale.

6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione .
in data 16/03/2021.